



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale
Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche*

Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche

Riferimenti normativi

INDICE

[Statuto della Regione Piemonte, articolo 71, comma 1](#) pag. 3

[Regolamento interno del Consiglio regionale](#)
Capo VI (Qualità della Legislazione (Artt. da 44 a 46ter) pag. 4

STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

(Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 agosto 2004
e con seconda deliberazione in data 19 novembre 2004)

Titolo III Programmazione, finanza e bilancio della Regione

Capo III Controlli

(omissis)

Art. 71

Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

(omissis)

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Approvato con deliberazione C. R. n. 269-33786 del 24 luglio 2009 modificata con:
deliberazione C.R. n. 233-19727 del 18 giugno 2013;
deliberazione C.R. n. 141-16725 del 10 maggio 2016

Capo VI La qualità della legislazione

Art. 44

Qualità della legislazione

1. I testi normativi regionali sono improntati ai principi di qualità della normazione di cui agli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto.
2. A tal fine, le Commissioni e il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche di cui all'articolo 46 assicurano il rispetto da parte dei testi normativi dei principi di cui al comma 1.
3. Nell'esaminare i progetti di legge e i provvedimenti, le Commissioni e il Comitato di cui al comma 2 curano, in particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, che i testi normativi regionali si attengano ai principi di omogeneità, chiarezza, semplicità e proprietà della formulazione, nonché accertano l'efficacia degli stessi per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. Verificano, altresì, l'applicazione delle regole e dei suggerimenti per la redazione dei testi normativi, il rispetto delle tecniche legislative e l'immediata comprensione del contenuto della norma.

Art. 45

Clausole valutative e missioni valutative

1. Le clausole valutative e le missioni valutative sono strumenti di qualità sostanziale della normazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività informative che consentono l'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, prevista dall'articolo 71, comma 1, dello Statuto.
2. Le clausole valutative sono specifici articoli di legge, inseriti negli interventi legislativi che presentano particolari elementi di interesse, utilizzati per avviare le attività di controllo sull'attuazione e sulla valutazione delle politiche. Tali articoli definiscono gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori, i tempi, le modalità e le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività di controllo e di valutazione.
3. Le missioni valutative sono iniziative di approfondimento che realizzano il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche, svolte con modalità che assicurano la terzietà e la qualità scientifica. Il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche di cui all'articolo 46 nomina al suo interno, con criterio paritario, due consiglieri per ciascuna missione che garantiscono la sua imparzialità.

Art. 46

Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche

1. Il Presidente del Consiglio, entro 60 giorni dalla costituzione delle Commissioni permanenti, costituisce il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche (di seguito Comitato), in attuazione degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, quale organismo paritetico ad alta valenza istituzionale in materia di qualità della normazione e valutazione delle politiche.
2. Il Comitato è composto da sei consiglieri, in modo da garantire la presenza paritaria della maggioranza e delle opposizioni, scelti dal Presidente del Consiglio, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari. La scelta dei sei componenti avviene in modo da garantire, di norma, la rappresentanza di ciascuna Commissione permanente e dell'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente del Consiglio convoca il Comitato per l'insediamento.
4. Il Comitato è presieduto a turno da uno dei suoi componenti per dieci mesi ciascuno e dura in carica per l'intera legislatura. Il componente del Comitato più anziano d'età lo presiede per i primi dieci mesi. Il termine decorre dalla data di insediamento del Comitato.
5. I turni di presidenza successivi al primo sono determinati secondo i criteri dell'alternanza tra appartenenti a gruppi di maggioranza e di opposizione e quello dell'anzianità anagrafica.
6. Il Presidente del Comitato lo convoca, ne fissa l'ordine del giorno e cura i rapporti con gli altri organi regionali. In caso di assenza o impedimento del Presidente, esercita le sue funzioni il componente al quale spetta il turno di presidenza successivo, secondo i criteri di cui al comma 5.

Art. 46 bis

Funzionamento del Comitato

1. La natura del Comitato è paritetica. Il principio di pariteticità costituisce il criterio interpretativo guida per il suo funzionamento.
2. Il Comitato si riunisce in giorni della settimana prestabiliti dall'Ufficio di Presidenza, secondo un calendario concordato con il Presidente del Comitato, di norma ogni quindici giorni e comunque secondo necessità. Le riunioni non possono aver luogo durante le sedute del Consiglio, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio.
1. Il Comitato adotta procedure semplificate e delle sedute viene redatto un sintetico processo verbale.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei componenti; il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. I componenti esprimono il proprio voto a titolo individuale.
4. Il Comitato ha facoltà di invitare alle riunioni soggetti esterni, facendone preventiva richiesta al Presidente del Consiglio.
5. A esclusione dell'articolo 23, commi 4 e 5, e dell'articolo 40, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Commissioni.
7. Il Comitato, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita struttura interna di supporto specialistico a carattere giuridico e amministrativo. L'Ufficio di Presidenza garantisce il necessario supporto organizzativo e finanziario per l'espletamento delle funzioni del Comitato.

Art. 46 ter
Competenze del Comitato

1. Il Comitato, in attuazione degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto, svolge le sue funzioni per migliorare la qualità della normazione, i processi decisionali e per consentire l'esercizio della funzione di controllo.
 2. Il Comitato individua le esigenze conoscitive del Consiglio regionale inerenti la funzione di controllo di cui all'articolo 71, comma 1, dello Statuto.
 3. Le attività del Comitato sono definite di interesse per il Consiglio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera k). Il Comitato favorisce e cura la divulgazione di tali attività, nonché i processi partecipativi a esse connessi.
 2. Il Presidente del Consiglio assegna al Comitato i progetti di legge che contengono al momento della presentazione norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali per l'esame e la proposta di eventuali modifiche.
 4. Il Comitato formula proposte per l'inserimento nei provvedimenti legislativi di clausole valutative.
 6. Ai fini di cui al comma 1 il Comitato, inoltre:
 - a) verifica il rispetto degli obblighi informativi stabiliti dalle clausole valutative nei confronti delle Commissioni e del Consiglio e ne esamina gli esiti;
 - b) promuove e coordina l'effettuazione di missioni valutative, di iniziative e di collaborazioni anche interistituzionali inerenti lo studio e la divulgazione degli strumenti di qualità normativa;
 - c) formula osservazioni e sottopone alle Commissioni e al Consiglio gli interventi che ritiene utili al miglioramento della qualità della normazione, alla manutenzione normativa e alla valutazione delle politiche;
 - a) su richiesta della Commissione consiliare competente, esprime pareri relativi alle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;
 - e) chiede al Presidente del Consiglio di assegnare un progetto di legge alla Commissione consiliare competente per l'esame in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 30.
 7. La richiesta di parere di cui al comma 6, lettera d), perviene al Comitato, unitamente agli atti utili all'istruttoria, non appena è delineato il testo per il seguito dell'esame in Commissione in modo tale da permettere un'adeguata istruttoria.
 8. Il Comitato esprime il parere entro venti giorni dal ricevimento. Decorso tale termine la Commissione può comunque procedere.
- Le proposte di cui ai commi 4 e 5 e il parere di cui al comma 6, lettera d), sono in ogni caso allegati al progetto di legge; se non accolti o disattesi dalla Commissione, la relazione di accompagnamento al Consiglio o, nel caso di un progetto di legge in sede legislativa, un apposito ordine del giorno, ne indicano le ragioni.